



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026".

Rep. atti n. 107/CU del 12 settembre 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 12 settembre 2024:

VISTO l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo, altresì, che le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la nota prot. MIN_CALDEROLI n. 2359 del 2 agosto 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13143, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso lo schema in oggetto di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al nulla osta al prosieguo del procedimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

VISTA la nota prot. DAR n. 13166 del 5 agosto 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui trattasi, unitamente al predetto nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 5 settembre 2024;

CONSIDERATO che, all'esito della predetta riunione tecnica, in data 6 settembre 2024 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso proposte emendative tecniche, acquisite, in pari data, al prot. DAR n. 14227 e trasmesse a tutte le amministrazioni interessate, nella medesima data 6 settembre 2024, con nota prot. DAR n. 14231;

VISTA la nota prot. DAR n. 14318 del 9 settembre 2024, con la quale è stata trasmessa a tutte le amministrazioni interessate documentazione proveniente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla proposta regionale relativa allo schema in oggetto di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 14339 del 9 settembre 2024, con la quale è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate lo schema aggiornato di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 12 settembre 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, chiedendo, come riportato nel documento trasmesso che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1), di poter sostituire, all'articolo 5 dello schema di decreto, le parole: "cinque anni", ove ricorrenti, con le seguenti: "quindici anni". L'ANCI ha rappresentato che tale richiesta dipende dalla circostanza che, altrimenti, alcuni Comuni, come Longarone, Valchiusa e Alagna Valsesia, avrebbero una riduzione per il triennio molto più marcata rispetto agli altri;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rappresentare che non sussiste un vincolo giuridico in ordine ai cinque o quindici anni, ha proposto, comunque, in relazione alle conseguenze immediate che potrebbero derivare dalla previsione dei cinque anni, di sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "dieci anni", in modo che per il triennio 2024-2026 tali comuni continuino a percepire le risorse con modalità identica a quella indicata per le annualità pregresse. Ha aggiunto che in futuro si vedrà come procedere. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha quindi auspicato che tale proposta possa costituire una soluzione accettabile;

CONSIDERATO che l'ANCI ha accolto la proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



12/9/2024
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
REGISTRO

PUNTO 2 all'odg della Conferenza Unificata del 12 settembre 2024

Parere, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026".

Osservazioni ed emendamenti

Nel condividere l'impostazione generale dello schema di decreto, che amplia gli ambiti di intervento con azioni di sostegno alle attività turistica ed alla sicurezza e volto a valorizzare complessivamente 47 Comuni delle Regioni Piemonte e Veneto, confinanti con le Regioni a Statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, si evidenzia una criticità per alcuni Comuni in relazione al contenuto dell'art. 5.

Diversamente dalle modalità di erogazione del fondo di cui agli anni precedenti, l'art.5 introduce una limitazione del finanziamento ai Comuni fusi da oltre 5 anni, escludendo dal finanziamento i Comuni di confine confluiti nella suddetta fusione e che, fino allo scorso anno, venivano conteggiati ai fini dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'art.1, comma 118, Legge n.56/2014.

Per i Comuni che ricadono in questa tipologia, tenendo conto che il fondo ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025-2026, l'applicazione di questa innovazione comporterebbe quanto segue:

- *per i Comuni di Alagna Valsesia e Valchiusa una riduzione di circa 521 mila euro in tre anni per ogni Comune;*
- *per il Comune di Longarone una riduzione di circa 593 mila euro in tre anni.*

Si ritiene, quindi, opportuno prevedere almeno un più congruo periodo di tempo per considerare "perfezionato" un percorso di fusione comunque oggettivamente complesso. L'art. 15 del TUEL, come recentemente modificato dall'art. 3, comma 6 ter del decreto-legge n.44/2023, convertito in legge 74/2023, considera il termine di 15 anni per favorire le fusioni di Comuni con l'erogazione di contributi statali.

In tal senso, si propone di sostituire, all'articolo 5 dello schema di decreto, le parole "cinque anni", ove ricorrenti, con "quindici anni", ponendo un limite coerente al sostegno statale previsto dall'ordinamento per le fusioni.